

ESTENSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI FINALI, A CARICO DEGLI OPERATORI DI RETE, PER INTERRUZIONI DI LUNGA DURATA

Esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1901/2019

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 430/2019/R/EEL

Contributo di Altroconsumo

In primo luogo, si osserva che il TAR Lombardia non è entrato nel merito della vicenda avendo semplicemente ritenuto sussistente un vizio di forma in ordine alle consultazioni.

Ciò posto, le conseguenze restitutorie che imporrebbe la sentenza del TAR risulterebbero alquanto gravose per gli utenti che si sono visti riconoscere l'indennizzo secondo la normativa previgente.

Si ritiene, quindi, pregevole l'intervento di ARERA che, nel tentativo di fare chiarezza sull'argomento e attribuire continuità ad una disciplina che merita attenzione, ha invitato le società di distribuzione ad astenersi dal recuperare quanto versato a titolo di indennizzi per le interruzioni di lunga durata per le utenze di MT e BT in attesa che sia rideterminata la misura di questi ultimi mantenendo in auge, medio tempore, la precedente disciplina.

Tale impostazione è più che plausibile a tutela degli utenti che di fatto hanno già patito danni per i quali spesso solo in minima parte trovano ristoro attraverso gli indennizzi. Spesso, infatti, l'entità dei danni patiti da questi ultimi sono ben maggiori dal punto di vista economico rispetto al valore dell'indennizzo che si vedono riconoscere.

In tempi come quelli che stiamo vivendo, in cui gli eventi riconducibili a forza maggiore stanno sempre più perdendo il carattere di eccezionalità per la frequenza e intensità con cui si presentano (non da ultimo si considerino i recenti fenomeni registrati in Veneto, Basilicata e Liguria), riteniamo di fondamentale importanza propendere in maniera ferma verso una sempre maggior resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, laddove per resilienza deve intendersi non solo la capacità di un sistema perturbato di tornare allo stato originario, ma anche la tempestività ed efficacia degli interventi posti in essere, pur permanendo lo stato di emergenza.

In questa ottica si ritiene accettabile la soluzione, proposta da ARERA, di porre a carico dei Distributori

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 66 8901

Fax +39 02 66 8902 88

www.altroconsumo.it

C.F. 97010850150

il ritardo nel ripristino del servizio anche nei casi determinati da forza maggiore, laddove l'interruzione si protragga oltre la settantaduesima ora.

Di fatto non ricorre alcuna penalizzazione per i Distributori che già normalmente, nel 96% di casi come quelli in esame, riescono a ripristinare il servizio. D'altra parte, difficilmente l'evento meteorologico scatenante l'interruzione viene registrato con intensità crescente e durata oltre le 72 ore.

Va da sé che tutto ciò che non è strettamente correlato all'evento qualificabile come "forza maggiore" non può diventare una forma di esimente per le società di Distribuzione.

Oltretutto, resterebbero ferme - per le imprese distributrici - le circostanze già individuate da ARERA che giustificerebbero eventuali sospensioni o posticipazioni delle operazioni di ripristino della fornitura. Sul punto, si ritiene fondamentale contemperare l'esigenza di protezione e tutela del lavoro degli operai delle imprese di distribuzione, con l'esigenza di trasparenza che impone di documentare e comprovare accuratamente i fattori esogeni che impediscono il tempestivo ripristino della rete.

Inoltre, occorre considerare che in un sistema come quello italiano, dove non vi può essere concorrenza tra Distributori per la medesima zona e dove, per questi ultimi, permea una sorta di "obbligo a contrarre", è più che mai necessario assicurare al cliente finale una efficienza delle reti.

Troppo spesso, ancora oggi, anche in assenza di eventi metereologici di notevole portata, le società di distribuzione tendono a rispondere che "la fornitura di energia elettrica, all'attuale stato della scienza e della tecnica, non può essere totalmente esente da fenomeni di interruzione del servizio e/o buchi di tensione derivanti da cause fisiologiche, imprevedibili e tecnicamente ineliminabili da parte del distributore".

L'estensione della rete non può costituire una esimente in ordine all'obbligo di custodia ai sensi del 2051 c.c. considerato che, allo stato, l'utente finale non ha modo di scegliere l'impresa di Distribuzione alla quale affidarsi.

Sul nuovo tetto massimo degli indennizzi agli utenti, fissato in termini di 240 ore di interruzione, si concorda e si ritiene debba essere mantenuto anche nella emananda delibera della Autorità di settore sul tema che auspichiamo riprenda in toto il contenuto della delibera 127/2017/R/eel annullata dal TAR.

Milano, 27 novembre 2019

Dipartimento Relazioni Esterne Istituzionali